



1720/13

Tribunale di Napoli
V sezione civile

Il GE

letti gli atti,
sciogliendo la riserva che precede;
premesso che la dedotta sentenza n. 2658/10 della Corte di Appello di Napoli – che riconduce i complessivi importi dovuti a totali euro 440.056,39 (oltre accessori)- non tocca ovviamente l'avverso corrispondente diritto di agire (e proseguire) *in executivis*, anche peraltro considerando che il bene pignorato costituisce lotto unico (concedendosi quindi, in questa sede, una sola udienza entro cui parte esecutata possa avanzare la profilata istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 cpc, debitamente munita di idonea cauzione, prevedendosi però sin da ora, per il subordinato ed eventuale caso di mancata adempiuta conversione, il conferimento di delega ex art. 591bis cpc);
atteso poi che il CTU giustifica la decurtazione del valore di stima immobiliare con la necessità di procedere ad interventi manutentivi , oltre alla esistenza di riferita locazione (vicende che non sembrano parimenti emergenti da altra perizia allegata dalla società esecutata e relativa ad ulteriori immobili ubicati *in situ*);
che, poi, è in generale ovvio che ove il credito sia in tutto o in parte soddisfatto in altra sede (ad es. contro un garante), di ciò si terrà conto ai fini della esatta determinazione della finale posizione debitoria;

PQM

sul ricorso oppositorio (che l'esecutato notificherà a controparte fino a 20 gg. prima) e ai fini di tempestiva e cauzionata istanza di conversione ex art. 495 cpc,
fissa l'udienza del 25/10/18, ore 12,30;
in difetto,
visto l'art. 591bis cpc,

DELEGA

avv. Giovanni Palumbo

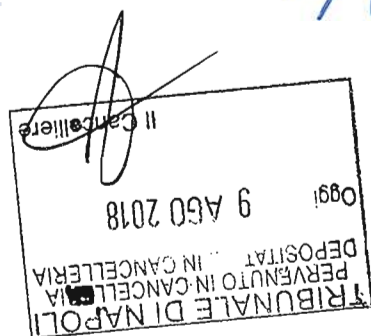
.....
che, onde qui consentire allineamento provvedimento, procederà secondo il
modello di delega attualmente in uso sul ruolo-Asprone (modello schematico che
costituisce parte integrante della presente ordinanza alla quale la cancelleria lo
allegherà).

Si comunichi anche al CTU e al delegato.

Napoli 7/8/18.

Il GE

ASTE
GIUDIZIARIE.it



ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

2

TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il giudice dell'esecuzione



letti gli atti della procedura esecutiva sopra indicata;
considerato che, sulla scorta della documentazione, in atti sussistono i presupposti per autorizzare la vendita del compendio pignorato;

che, nel caso di specie, non sono emersi elementi tali da far ritenere che la vendita con le modalità dell'incanto possa far conseguire un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.;

ritenuto che sussistono conseguentemente i presupposti per disporre che la vendita abbia luogo unicamente nelle forme di cui agli artt. 571, 572, 573 e 574 c.p.c. e con delega delle relative operazioni ex art. 591-bis c.p.c.

letto l'art. 161-ter disp. att. c.p.c. di cui al decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32;
considerato però che la vendita con modalità telematica presuppone l'esistenza di un conto su cui avvenga l'accredito della cauzione, visionabile on-line dal delegato all'inizio delle operazioni di vendita e su cui operare per la restituzione delle cauzioni;

sottolineato che l'Ufficio allo stato si sta impegnando ad ottenere dagli Istituti Bancari siffatto tipo di servizio, ma che ciò non può portare allo stallo temporaneo delle procedure esecutive;

rilevato - sotto altro versante - che l'art. 10 c. 3 del DM citato prevede la pubblicazione del manuale operativo dei servizi ad opera dei singoli gestori della vendita telematica, ma che, allo stato, i dati pubblicati sui relativi siti non permettono una valutazione delle modalità operative dei servizi offerti, determinando, pertanto, l'impossibilità di stabilire le modalità stesse della vendita telematica;

considerato pertanto che tali circostanze determinerebbero l'inevitabile differimento dell'emissione della delega delle operazioni di vendita;

ritenuto che il rinvio dell'udienza di cui all'art. 569 cpc, integra di per sé : "il pregiudizio per gli interessi dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura" previsto espressamente dall'art. 569 c. 4 cpc come motivo di deroga alla vendita con modalità telematica

CONCLUSO pertanto che la vendita venga espletata con modalità non telematiche

DISPONE

la vendita dell'immobile pignorato (sito in

identificato nella relazione di stima dell'esperto;

DELEGA

il _____ per le operazioni di vendita relative al compendio pignorato, provvedendo al compimento di tutte le attività previste dall'art. 591 bis c.p.c.;

DISPONE

che il professionista delegato, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza provveda alla redazione dell'avviso di vendita secondo le prescrizioni

seguenti ed alla sua conseguente notifica alle parti (esecutato, creditore procedente e creditori intervenuti), agli eventuali creditori iscritti non intervenuti, ed al debitore originario qualora la procedura si svolga contro il terzo proprietario ex art. 602 e ss. c.p.c.;

DETERMINA

in euro 2.000,00 l'anticipo, da corrispondersi al delegato da parte del creditore procedente o surrogante a titolo di fondo spese, ivi comprese quelle relative alla pubblicità, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

AVVISA

che in caso di omesso versamento del fondo spese nel termine di cui sopra, il professionista delegato provvederà ad informarne questo giudice per la conseguente ed eventuale declaratoria di improcedibilità;

DISPONE

che il professionista delegato provveda alla determinazione del termine ultimo per il deposito delle offerte in busta chiusa che dovrà essere fissato (giusta l'art. 569, comma 3, c.p.c.) non prima di 90 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di inserimento dell'avviso di vendita nel portale del Ministero della Giustizia (o dalla data di affissione dell'avviso di vendita nell'albo giudiziario); nonché ad indicare obbligatoriamente, quale data di apertura delle buste, il giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle offerte (art. 569, comma 3, c.p.c.);

DISPONE

- che, laddove la vendita fissata vada deserta e non siano pervenute istanze di assegnazione del bene, il delegato – previamente verificando presso i creditori il loro concreto interesse alla prosecuzione della procedura - fissi una nuova vendita nel rispetto dei termini di cui al secondo comma dell'art. 591 c.p.c. (termine non inferiore a sessanta e non superiore a novanta a decorrere dalla data della ultimo esperimento di vendita infruttuoso), secondo le previsioni di cui al terzo comma dell'art. 569 c.p.c. e con il ribasso di un quarto del prezzo dell'ultima vendita;

DISPONE

che in caso di mancata vendita entro 12 mesi dalla comunicazione della presente ordinanza il delegato depositi sintetica relazione sui possibili motivi dell'esito negativo delle (due) vendite, evidenziando l'eventuale proficuità di un ulteriore tentativo di vendita a prezzo ribassato - eventualmente con liberazione dell'immobile (ove non già disposta) - ovvero le ragioni della inappetibilità del compendio staggito.

DISPONE che il professionista delegato si attenga alle seguenti prescrizioni:

CONTROLLI DOCUMENTALI

i) preliminarmente, verifichi (mediante l'esame della documentazione in atti già controllata e, se del caso, integrando l'indagine c/o la Conservatoria dei registri immobiliari fino alla data del titolo

ante/ventennale) se il bene appartiene all'esecutato (in virtù di titolo trascritto in suo favore) e se vi siano formalità pregiudizievoli: qualora il bene pignorato risulti appartenere a persona diversa, in virtù di atto opponibile ai creditori, o se comunque la documentazione risulti inidonea o incompleta ex art. 567 c.p.c., segnali prontamente la circostanza al giudice dell'esecuzione;

AVVISO DI VENDITA

2) rediga e notifichi, entro il suddetto termine di giorni 90, l'avviso di VENDITA SENZA INCANTO ex art. 571 c.p.c. (e provveda poi ai sensi dell'art. 576 c.p.c. alla vendita con incanto solo quando ritenga probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.).

Il delegato indichi il prezzo base che qui si determina - avuto riguardo al valore di mercato dell'immobile anche sulla base degli elementi forniti dalle parti - come da stima dell'esperto in atti, con la precisazione che l'offerta minima presentabile dal partecipante potrà essere inferiore fino ad un quarto rispetto al prezzo base (nel senso che il professionista delegato potrà ritenere valida l'offerta che indica un prezzo pari al 75% del prezzo base sopra determinato) e con l'espressa indicazione che, ex art. 572 c.p.c., se il prezzo offerto è inferiore (fino al detto limite di $\frac{1}{4}$) rispetto a quello base sarà il professionista delegato a valutare se far luogo alla vendita ove ritenga che non vi sia possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c..

L'avviso conterrà anche la descrizione delle modalità di offerta-cauzione di cui al successivo paragrafo "offerte e aggiudicazione".

Il versamento del saldo-prezzo deve avvenire non oltre il termine di gg. 120 dall'aggiudicazione mediante assegno circolare (o accredito in conto corrente presso l'istituto bancario individuato ex art. 591bis c.p.c.) a beneficio di "dott..... quale professionista delegato dell'esecuzione immobiliare n.....".

In ipotesi che proceda o sia intervenuto creditore fondiario l'aggiudicatario provvederà al versamento diretto in suo favore ex art. 41 TUB nel medesimo termine di giorni 120.

Salvi gli adattamenti del caso, il bene (o l'insieme dei beni come predisposti nei lotti formati dall'esperto) dovrà essere descritto nell'avviso - e così poi nel ripetitivo decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.- secondo il seguente schema di riferimento:

"LOTTO 1 (o unico) – piena ed esclusiva proprietà (o altro diritto) su appartamento (o terreno) ubicato in..... alla via..... n....., p.....ini... (o in località.....), composto da..... (o esteso mq.).

Confinante con:.....

Riportato in Catasto fabbricati (o in Catasto terreni) in ditta....., SCA....., al foglio....., p.lla.....sub..... (già scheda..... o ex-p.lla.....), via....., p.....ini... (o località), cons. (o

mq...), cat...el..., n.c... ..

Lo stato dei luoghi corrisponde alla planimetria catastale (o non corrisponde per la parte...)

Vi è concessione edilizia o permesso di costruire (o in sanatoria) n...dei.....(o altro), cui corrisponde lo stato dei luoghi (o non corrisponde per la parte...), oppure non vi è concessione o permesso di costruire ed il bene è in tutto o in parte sanabile in virtù di istanza in sanatoria...../o non sanabile.

(con l'indicazione di ogni altro eventuale elemento utile)

(indicare inoltre il titolo di acquisto, unico o plurimo, dell'esecutato)

PREZZO-BASE=euro.....".

PUBBLICITA'

3) Ai sensi dell'art. 490 c.p.c., l'avviso di vendita, con i dati essenziali per il pubblico, deve essere inserito a cura del delegato e con anticipo del precedente sul portale - se operante - del Ministero della Giustizia, in area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte. Fino all'operatività del portale l'avviso sarà affisso nell'albo del Tribunale.

L'avviso di vendita deve essere inoltre inserito, con le modalità oltre indicate, sul sito Internet di "Aste Giudiziarie In linea spa" mediante richiesta alla stessa da parte del professionista delegato (tel. 0586/20141, fax 0586/201431, e-mail pubblicazione@astegiudiziarie.it).

La pubblicità sarà anche opportunamente effettuata una sola volta in giorno festivo, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, sul quotidiano "Il Mattino", "La Repubblica" o il "Corriere del Mezzogiorno".

L'estratto da pubblicare sul quotidiano deve riportare i seguenti dati: numero della procedura esecutiva; numero del lotto; diritto oggetto della vendita forzata (proprietà piena o nuda, quota indivisa, usufrutto o altro); ubicazione del bene (comune, quartiere, frazione o località, via o piazza e numero civico, piano); tipologia (ad es. appartamento, villa, terreno, locale commerciale); descrizione sommaria (con consistenza espressa in mq. e/o in numero di vani); stato di occupazione (libero, locato con titolo opponibile o non opponibile); notizie urbanistiche essenziali (presenza o assenza di concessione edilizia, eventuale sanabilità); prezzo-base della vendita senza incanto e dell'eventuale vendita con incanto; termine e luogo di presentazione delle offerte; data, ora e luogo della vendita senza incanto e dell'eventuale vendita con incanto; nome e recapito telefonico del professionista delegato alla vendita, nonché nome e recapito telefonico del custode giudiziario; il sito Internet dove è pubblicata l'ordinanza di delega, l'avviso di vendita e la relazione di stima (con relativi allegati); il luogo dove possono acquisirsi altre informazioni. Andranno in ogni caso omesse le generalità dell'esecutato ed i confini dell'immobile pignorato.

L'ordinanza di delega, l'avviso di vendita, la relazione di stima e gli allegati fotografici e

planimetrici saranno inseriti sull'individuato sito Internet almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto nella vendita senza incanto o della data dell'eventuale incanto, anche la pubblicazione dell'avviso d'asta sul quotidiano deve avvenire almeno 45 giorni prima dei termini stessi.

Gli adempimenti indicati – pubblicità sul quotidiano, su Internet – siano eseguiti dalla “Aste Giudiziarie InLinea spa” mediante richiesta alla stessa da parte del professionista delegato (tel. 0586/20141, fax 0586/201431, e-mail pubblicazione@astegiudiziarie.it), facendo pervenire, in forma diretta e senza ausilio di terzi soggetti, la cennata documentazione (ordinanza di delega, avviso di vendita e relazione di stima con allegati fotografici completi) almeno 70 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto o della data dell'incanto; detta richiesta del professionista delegato alla “Aste Giudiziarie InLinea spa” dovrà avvenire con una delle seguenti modalità: 1) e-mail all'indirizzo pubblicazione@astegiudiziarie.it; 2) invio telematico della documentazione tramite il link presente sull'home page del sito www.astegiudiziarie.it; 3) fax al n. 0586/201431; 4) invio a mezzo posta all'indirizzo Aste Giudiziarie InLinea spa, via delle Grazie n. 5, CAP 57125, Livorno.

Il professionista delegato trasmetterà alla società stessa la documentazione da pubblicare preventivamente epurata delle generalità dell'esecutato e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi, e, inoltre, verificherà anche la esattezza della pubblicità effettuata su internet e carta stampata; infine, il delegato comunicherà ad “Aste Giudiziarie InLinea spa”, il giorno successivo all'esperimento della vendita, l'esito dello stesso, dandone notizia via e-mail, o via fax mediante invio di modulo denominato “Esito vendita singoli lotti”, oppure in area riservata tramite modulo online a disposizione sul sito per l'aggiornamento degli esiti delle aste in tempo reale;

OFFERTE e AGGIUDICAZIONE

4) la presentazione delle offerte, l'esame di queste e la gara tra gli offerenti, nonché il successivo eventuale incanto, dovranno avvenire **presso lo studio del professionista delegato** (o in altro luogo da questo ritenuto idoneo, secondo le circostanze del caso, comunque situato nel circondario del tribunale), con obbligo dello stesso professionista delegato di indicare nell'avviso di vendita l'orario di ricevimento delle offerte, che dovrà essere assicurato in almeno tre giorni lavorativi per settimana e in orario di ufficio sino alla scadenza del termine;

5) l'**offerta**, che deve poi pervenire al delegato nel termine compreso tra 90 e 120 giorni dalla comunicazione dell'avviso di vendita, deve essere depositata **in busta chiusa** sulla quale il/la ricevente annoterà il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può essere anche persona diversa dall'offerente), il nome del professionista delegato e la data della vendita; nessun'altra

indicazione - né il numero o il nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro - deve essere apposta sulla busta; essa dovrà contenere:

- il nome ed il cognome dell'offerente, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile (ed il regime patrimoniale dei coniugi), recapito telefonico. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;

- i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

- l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto al valore ex art. 568 c.p.c., a pena d'inefficacia dell'offerta;

- il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, non superiore a 120 (centoventi) giorni dall'aggiudicazione;

- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e della certificazione ipotecaria/notarile e di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto del bene immobile;

6) all'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile per un importo non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuto in caso di mancato versamento del saldo-prezzo;

7) la cauzione, non inferiore a tale 1/10, dovrà essere versata a mezzo assegno circolare all'ordine del "dott., quale professionista delegato dell'esecuzione immobiliare n."; in caso di offerta d'acquisto ex art. 571 c.p.c., l'assegno dovrà essere inserito nella busta contenente l'offerta, in caso di vendita all'incanto esso sarà consegnato al professionista delegato (o ad un suo collaboratore addetto al servizio) unitamente alla domanda di partecipazione all'incanto;

8) l'offerta minima di rilancio per l'acquisto, da indicarsi nell'avviso, deve essere pari ad almeno il 2% per il bene il cui valore non superi euro 1.000.000 e pari ad almeno il 4% per il bene il cui valore sia invece superiore a detto valore;

9) se l'offerta, ex art. 572 c.p.c., è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nella presente ordinanza, la stessa è senz'altro accolta;

- **se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito in ordinanza in misura non superiore a un quarto, il delegato può far luogo alla vendita** quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c.;

- se non vi sono offerte e vi sono domande di assegnazione, il delegato provvede su di esse ex art. 590 c.p.c., salva la successiva pronuncia del decreto di trasferimento da parte del giudice dell'esecuzione;

- **se invece non vi sono domande di assegnazione** o se il delegato decide di non accoglierle, egli, ove non venga disposta amministrazione giudiziaria o incanto (quest'ultimo possibile solo se con tale modalità si ritenga che la vendita possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al

valore del bene determinato ex art. 568 c.p.c.), assegna nuovo termine compreso tra 60 e 90 giorni entro cui possono essere proposte offerte d'acquisto ex art. 571 c.p.c. con prezzo fissato in misura inferiore al precedente fino al limite di un quarto;

- se, ai sensi del quarto comma dell'art. 591 c.p.c., anche al secondo tentativo la vendita non ha avuto luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il professionista delegato assegna il bene al creditore richiedente, fissando il termine entro cui l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell'art. 590 c.p.c.;

10) se vi sono più offerte, ex art. 573 c.p.c., il delegato invita in ogni caso gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta (ai fini dell'individuazione della migliore offerta - sulla base della quale dovrà svolgersi detta gara - si tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa; inoltre, la gara tra gli offerenti, da celebrarsi nel giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto 5), dovrà svolgersi mediante rilanci verbali, con modalità corrispondenti a quelle stabilite dall'art. 581 c.p.c. per l'incanto, o eventualmente con modalità telematiche laddove fissate dal Ministero della Giustizia); se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nella ordinanza di vendita, il delegato non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione.

Se il prezzo, ex art. 587 c.p.c., non è depositato dall'aggiudicatario nel termine stabilito, il giudice pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e il delegato procede ad incanto ex art. 576 c.p.c..

11) **Le aste non dovranno essere fissate tra il 20 luglio ed il 15 settembre;**

12) in caso di offerte dopo l'eventuale incanto (ex art. 584 c.p.c.) la relativa busta chiusa dovrà indicare all'esterno anche il numero della procedura e la precisazione che trattasi di offerta in aumento;

13) il saldo-prezzo dovrà essere versato entro e non oltre il suddetto termine di 120 giorni dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta definitiva (ovvero entro il più breve termine indicato dall'aggiudicatario nell'offerta presentata ai sensi dell'art. 571 c.p.c.); se l'esecuzione forzata si svolge su impulso o con l'intervento di **creditore fondiario** (banca o cessionario del credito avente i requisiti di cui all'art. 58 della legge bancaria), l'aggiudicatario (che non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, ove ricorrano le condizioni di legge) dovrà versare direttamente alla banca mutuante (o al documentato cessionario del credito) la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito di questa (art. 41 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385), **nel termine di 120 giorni dalla data anzidetta**, consegnando, al professionista delegato, la quietanza emessa dalla banca mutuante.

Nel caso che, oltre al creditore fondiario, vi siano altri creditori ipotecari o chirografari tempestivi, il versamento diretto all'istituto dovrà avvenire per il solo importo di cui all'art. 2855 c.c., come oltre schematizzato, mentre tutta la restante somma dovrà essere versata al delegato.

Inoltre, l'aggiudicatario, unitamente al saldo del prezzo, dovrà versare anche una somma idonea a coprire le spese di vendita a suo carico (la cui entità sarà stabilita dal professionista delegato);

14) le spese di cancellazione delle formalità resteranno a carico dell'aggiudicatario, il quale potrà dispensare il professionista delegato dai relativi adempimenti; il professionista delegato indicherà tale circostanza nell'avviso di vendita;

15) il prezzo di vendita corrisposto a mezzo assegno circolare sia versato dal delegato – entro gg. 15 – su libretto bancario vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione o venga direttamente e tempestivamente accreditato dall'aggiudicatario su c/c sempre vincolato al G.E. presso il Banco di Napoli agenzia 39 presso Palazzo di Giustizia; il deposito delle spese di vendita avvenga su libretto vincolato invece all'ordine dello stesso professionista delegato; l'aggiudicatario documenterà immediatamente al delegato il versamento del saldo-prezzo eventualmente eseguito con accredito in c/c.

16) Il professionista delegato provveda all'immediata comunicazione in cancelleria (nonché al custode giudiziario se diverso): della pubblicazione dell'avviso di vendita; dell'avvenuta definitiva aggiudicazione; dell'eventuale decadenza dell'aggiudicatario (per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.); della mancata partecipazione alla gara da parte degli offerenti in aumento di quinto (per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori ex art. 584 ultimo comma c.p.c.); della mancanza di offerte e di domande di assegnazione (artt. 590 e 591 c.p.c.), per l'eventuale disposizione dell'amministrazione giudiziaria.

ORDINE DI LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE PIGNORATO

17) Qualora all'epoca dell'aggiudicazione o assegnazione del bene pignorato lo stesso risulti ancora occupato dal debitore ovvero da un terzo privo di titolo opponibile alla procedura, il custode provvederà alla sua liberazione con le modalità indicate nell'allegato ordine di liberazione, a norma dell'art. 560 c.p.c..

DECRETO DI TRASFERIMENTO E RIPARTO

18) nel predisporre e trasmettere al giudice dell'esecuzione il decreto di trasferimento (che, ex art. 586 c.p.c., "ripete" la completa descrizione già contenuta nell'avviso di vendita), il professionista delegato alleggi anche: CD o PENNA USB contenente la bozza di tale decreto in formato word (ovvero ne invii copia in formato word presso l'indirizzo mail istituzionale del giudice, da richiedere in cancelleria), il fascicolo contenente i verbali e ogni altro atto o documento accessorio (avviso di vendita notificato, pubblicità su quotidiano e su Internet, offerte con copie-asegni, verbale d'asta, attestato di esso delegato di tempestivo versamento del saldo-prezzo e quietanza

dell'eventuale creditore fondiario, e libretto bancario), riportando anche l'elenco delle formalità successive alla trascrizione del pignoramento di cui occorre disporre la cancellazione (da eseguirsi solo previo avviso da parte dei creditori a coloro che abbiano eseguito tali iscrizioni o trascrizioni); a tale proposito, il professionista delegato inserirà nel testo del decreto l'ordine di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni anteriori al pignoramento, nonché l'ordine di cancellare le singole iscrizioni successive (ai cui titolari sia stato notificato l'avviso ex art. 498 c.p.c.) nonché i pignoramenti trascritti successivamente (previa verifica degli adempimenti ex art. 561 c.p.c.); il delegato sottoponga al GE la nota di spese e competenze a carico dell'aggiudicatario per la relativa liquidazione;

19) avvenuta l'aggiudicazione definitiva, il professionista delegato inviti per iscritto i creditori a trasmettere, nel termine di trenta giorni, le rispettive dichiarazioni di credito, con la specifica indicazione del capitale puro rimasto impagato, degli interessi maturati (e del dietim per gli interessi successivi) e delle spese legali, allegando, in caso di mutuo, il piano di ammortamento, la specifica indicazione delle rate insolute - distinguendovi quote/capitale da quote/interessi- i criteri di calcolo degli interessi (decorrenza, tasso applicato, base di calcolo), con separata indicazione degli interessi corrispettivi di ammortamento compresi nella garanzia ipotecaria (ex art. 2855 co. 2 c.c.) e dell'eccedenza da ammettere in grado chirografario; più precisamente, l'invito e la conseguente precisazione creditoria dovranno avvenire, salva ogni successiva valutazione, secondo il seguente schema sinottico:

*"Il professionista delegato
letti gli atti dell' esecuzione immobiliare n. c/.....
INVITA*

*i creditori a precisare -per capitale, interessi e spese- le proprie spettanze, entro e non oltre gg 30.
A tal fine, ove si tratti di mutui ipotecari, siffatta precisazione dovrà avvenire secondo le seguenti
indicazioni e modalità:*

A) Capitale originario mutuato=euro.....;

B) Rate inadempite a decorrere dal.....; (indicare la data della prima rata inadempita)

GRADO IPOTECARIO

C) Capitale puro erogato e non pagato=euro.....; (indicare, nell'ambito delle rate di cui al punto E), la somma di tutte le relative quote di capitale puro non pagate).

D) Interessi d'ammortamento triennali=euro.....; (indicare, ex 2° co. 2855 c.c., la somma degli interessi corrispettivi già calcolati nel piano di ammortamento, nelle due annate anteriori e in quella in corso al giorno del pignoramento)

E) Interessi legali fino alla vendita=euro.....; (indicare, ex 3° co. 2855 c.c., la somma degli

interessi legali maturati, senza anatocismi, sul capitale puro riportato sub C) a decorrere dall'anno successivo al predetto triennio fino alla data di emissione del decreto di trasferimento).

N.B.: se nei mutui a tasso fisso non è allegata la tabella di ammortamento o se si tratti di mutui a tasso variabile (la cui tabella ammortizza il solo capitale), il creditore alleggi estratto conto scalare che consenta tra l'altro di riscontrare la voce indicata sub D).

Inoltre, nello stesso estratto conto dovranno altresì indicarsi eventuali pagamenti parziali in deconto-morosità, sì da verificarne anche l'imputazione.

Impregiudicata ogni successiva valutazione giuridico-contabile.

20) Il delegato procederà naturalmente anche alla formazione e sottoscrizione del progetto di distribuzione, seguendo tendenzialmente, per il calcolo ex art. 2855 c.c., lo schema sinottico indicato al punto 19); il delegato, prima di elaborare il progetto di distribuzione, sottoponga prontamente al GE – per la preventiva liquidazione – la nota delle spese e competenze di esso delegato a carico della procedura e la nota delle spese e competenze in privilegio del procedente; sia la nota-spese del delegato che la nota-spese dei procuratori costituiti devono essere munite di chiara e progressiva allegazione dei giustificativi degli esborsi sostenuti nonché, quanto ai compensi, della diretta indicazione, a margine di ciascuna voce, sia della norma o paragrafo di riferimento applicabili sia del relativo *range* ove non sia stabilito compenso a taglia fissa (ad es., con gli adattamenti del caso, onorari gradualmente.....euro....., minimo....massimo....., art....., valore del procedimento.....), con conteggio sviluppato, laddove pertinente, anche di spese forfettarie e/o CP e IVA.

Il giudice dell'esecuzione

il termine di trenta giorni per la notificazione dell'odierno verbale d'udienza e dell'allegata ordinanza, a cura del creditore procedente, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. che non sono intervenuti.

NOMINA DEL CUSTODE

Il giudice dell'esecuzione, letti gli artt. 559, quarto comma, e 560, quinto comma, c.p.c.;

nomina custode lo stesso professionista delegato e dispone che lo stesso, in aggiunta agli ordinari compiti previsti dalla legge, di cura ed amministrazione dei beni pignorati, accompagni gli interessati all'acquisto, singolarmente e riservatamente, presso gli immobili pignorati (la visita dell'immobile potrà essere delegata dal custode a propri collaboratori di studio), così da consentirne la preliminare visione, fornendo anche gli eventuali chiarimenti tecnici. All'uopo il custode potrà avvalersi per l'accesso dell'assistenza della forza pubblica localmente competente in caso di rifiuto o opposizione da parte dell'esecutato o dell'occupante. A tal fine, preavviserà almeno cinque giorni

prima coloro che occupano l'immobile pignorato (debitore o conduttore), consentendo il differimento della visita solo in presenza di comprovate e giustificate ragioni e segnalando prontamente al giudice dell'esecuzione eventuali comportamenti ostruzionistici. La visita dell'immobile dovrà, in ogni caso, svolgersi in orari compatibili col riposo e le occupazioni dei residenti e, pertanto, in orario compreso tra le 9,00 e le 13,00 e tra le 16,00 e le 19,30. Nello svolgimento di tale compito, inoltre, il custode giudiziario dovrà avere con sé una copia della relazione di stima, per consentire la lettura e la fotocopia agli interessati. Fornirà, inoltre, ogni informazione sulle modalità della vendita e sulla possibilità che il versamento del prezzo sia finanziato con garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita.

Ove si tratti di riscuotere rendite a qualsiasi titolo, in assenza di libretto già aperto, si aprirà libretto intestato alla procedura presso il Banco di Napoli – agenzia 39:

DISPONE

che la cancelleria dia comunicazione della presente ordinanza, al professionista delegato, il quale ultimo provvederà alla verifica del tempestivo adempimento di quanto sopra disposto a carico del creditore procedente.

Napoli, 21/06/2018.

Il giudice dell'esecuzione

ALLEGATO N. 1

ORDINE DI LIBERAZIONE DI IMMOBILE

(da eseguire dal custode qualora, ex art. 560 c.p.c., all'epoca dell'aggiudicazione o assegnazione, l'immobile pignorato sia ancora occupato dal debitore ovvero da un terzo non avente titolo opponibile alla procedura)

TRIBUNALE DI NAPOLI

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il giudice dell'esecuzione

nella procedura esecutiva n. _____ ha emesso il seguente

ORDINE DI LIBERAZIONE DI IMMOBILE PIGNORATO

rilevato che a norma dell'art. 560 c.p.c. il giudice dell'esecuzione quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile pignorato dispone la liberazione dello stesso;

P.Q.M.

- letto l'art. 560 c.p.c.;

ORDINA

ASTE
GIUDIZIARIE.it

al debitore/alla debitrice, nonché a qualunque terzo occupi, senza titolo opponibile alla procedura, l'immobile sopra descritto, di consegnare immediatamente tale bene, libero da persone e cose, al custode giudiziario;

DISPONE

che il custode provveda a notificare la presente ordinanza al debitore esecutato e/o al terzo occupante entro 15 giorni dalla comunicazione della stessa, avvisandolo dell'obbligo di rilasciare l'immobile entro il termine massimo di 60 giorni e di comunicare, entro 10 giorni dalla sua ricezione, ad esso custode la disponibilità a rilasciare l'immobile spontaneamente nel termine prescritto, con l'espresso avvertimento che, in mancanza di adesione nel termine prescritto, si procederà coattivamente;

DISPONE

che il custode dia attuazione all'ordine di liberazione così emesso secondo le seguenti modalità:

- a) trascorsi 10 giorni dalla ricezione della notificazione dell'ordine di liberazione da parte dell'occupante senza che questi abbia comunicato la propria adesione al rilascio spontaneo nel termine prescritto (sessanta giorni), il custode giudiziario effettuerà l'accesso al bene - previa comunicazione con raccomandata con avviso di ritorno almeno 5 giorni prima dell'accesso - al fine di predisporre le misure necessarie a conseguire la liberazione entro il termine sopra indicato: in particolare, il custode verificherà in sede di accesso l'esigenza di avvalersi di eventuali ausiliari che possano coadiuvarlo nell'attività di liberazione (ad esempio: fabbro; medico legale; servizi sociali; accalappiacani; medico veterinario) e la eventuale necessità di avvalersi della forza pubblica, per il ricorso alla quale è sin da ora autorizzato;
- b) dopo l'accesso preliminare, il custode giudiziario darà avviso all'occupante, personalmente o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ricevuta almeno 10 giorni prima, della data e dell'ora di accesso (non prima delle ore 7:00 e non oltre le ore 21:00, e non nei giorni festivi) con gli eventuali ausiliari al fine di procedere alla liberazione nel termine prescritto;
- c) in sede di accesso per il rilascio il custode solo in caso di ragioni del tutto straordinarie ha la facoltà di concedere un rinvio di massimo 20 giorni delle operazioni di rilascio, relazionando con urgenza al giudice dell'esecuzione sulle ragioni del rinvio concesso;
- d) circa la presenza di beni mobili nell'immobile: qualora, all'atto della liberazione, nell'immobile si trovino beni mobili che non debbano essere consegnati al custode o documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode provvederà a una loro ricognizione eseguendo inventario con qualsivoglia mezzo e provvederà altresì ad intimare alla parte tenuta al rilascio o al soggetto al quale i predetti beni o documenti risultano appartenere di asportarli, assegnando all'uopo un termine non inferiore a 30 giorni, salvo il caso di urgenza (la quale può riscontrarsi, a titolo esemplificativo, quando siano rinvenuti beni deperibili o animali od,

oggetti pericolosi o di rilevante valore o denaro oppure qualora l'immobile sia già stato
aggiudicato/assegnato); il custode darà atto dell'intimazione (contenente, altresì, l'avvertimento che
nell'ipotesi di mancato asporto dei beni/documenti entro il termine assegnato gli stessi si
considereranno abbandonati e si potrà procedere allo smaltimento o alla distruzione) nel verbale da
lui redatto nella sua qualità di pubblico ufficiale; in caso di assenza del soggetto intimato, il verbale
dovrà essere, nel più breve tempo possibile, notificato a cura del custode al debitore esecutato od al
terzo occupante; una volta decorso il termine assegnato senza che il soggetto intimato abbia
provveduto all'asporto nei tempi e con le modalità concordate col custode, il custode procederà – al
minor costo possibile per la procedura – allo smaltimento o alla distruzione di beni o documenti,
sempre che enti di beneficenza non siano disponibili a riceverli in donazione; se, invece, i beni
mobili rivestano ad avviso del custode un significativo valore economico, il custode provvederà alla
loro vendita con le modalità ritenute più opportune in relazione alla natura dei beni e considerando
le esigenze di celerità della procedura, provvedendo infine al rendiconto delle somme incassate (con
previsione, in caso di mancata vendita, di smaltimento o distruzione);

- letti gli artt. 560 e 68 c.p.c., e l'art. 14 Legge Ordinamento Giudiziario,

AUTORIZZA

il custode giudiziario ad avvalersi dell'ausilio della forza pubblica e di qualsivoglia ausiliario
necessario per le operazioni di rilascio dell'immobile, quali fabbro; medico legale; servizi sociali;
accalappiacani; medico veterinario, ecc, e per l'effetto (in considerazioni delle ipotesi più
frequentemente verificabili) dispone che il medico legale verifichi, su eventuale richiesta del
custode giudiziario, la necessità di ricovero delle persone occupanti l'immobile presso strutture
sanitarie; i servizi sociali siano presenti, su eventuale richiesta del custode giudiziario, al momento
delle operazioni di liberazione per l'adozione dei provvedimenti di propria; il medico veterinario
verifichi, su eventuale richiesta del custode giudiziario, lo stato degli animali presenti nell'immobile
e chiarisca le modalità con le quali procedere alla liberazione in caso di mancato spontaneo
trasferimento.

Il giudice dell'esecuzione